

Procedura Whistleblowing



Codice	WB-001
Versione	06
Distribuzione	ALTEN Italia – documento ad uso interno ed esterno

APPROVATO DAL CDA IL 27/04/2026

Procedura Whistleblowing ALLEN Italia S.p.A.

La presente relazione accompagna l'aggiornamento della Procedura Whistleblowing di ALLEN Italia S.p.A. (di seguito, anche la **"Società"**), adottato a seguito:

- delle osservazioni formulate lo scorso gennaio 2026 dall'Organismo di Vigilanza (di seguito, l'"OdV");
- dell'emanazione delle Linee Guida ANAC n. 1/2025, recanti indicazioni operative sui canali interni di segnalazione ai sensi del D.lgs. 24/2023.

La Procedura Whistleblowing della Società (di seguito, la **"Procedura"**), già approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2024, è stata originariamente adottata in attuazione delle disposizioni del D.lgs. 24/2023 (di seguito, il **"Decreto Whistleblowing"**) ed è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico della Società.

A seguito dell'emanazione delle Linee Guida ANAC n. 1/2025 e delle interlocuzioni intercorse con l'OdV, la Società ha proceduto a una verifica dell'allineamento della Procedura alle più recenti indicazioni interpretative e operative fornite dall'Autorità, dalla quale è emerso che l'impianto complessivo della Procedura risultava già coerente con i principi e i requisiti normativi applicabili.

In tale contesto, l'aggiornamento che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 aprile 2026 si è limitato a interventi puntuali e circoscritti, finalizzati a recepire in modo espresso alcune indicazioni operative delle Linee Guida ANAC n. 1/2025 e a rafforzare specifici presidi organizzativi, senza incidere sulla struttura complessiva della Procedura.

1) Richiamo alle Linee Guida ANAC n. 1/2025

A seguito dell'emanazione delle Linee Guida ANAC n. 1/2025, l'OdV ha segnalato alla Società la necessità di verificare l'allineamento della Procedura Whistleblowing alle indicazioni tecnico-operative ivi contenute, adottate da ANAC al fine di fornire chiarimenti applicativi sui canali interni di segnalazione previsti dal D.lgs. 24/2023.

In particolare, le Linee Guida ANAC n. 1/2025 richiamano l'attenzione degli enti su alcuni presidi organizzativi ritenuti essenziali per garantire l'efficacia, l'imparzialità e l'affidabilità del sistema di whistleblowing, individuando, tra gli altri, i seguenti profili rilevanti:

- la necessità di assicurare l'esistenza di un canale interno di segnalazione conforme, accessibile a tutti i soggetti legittimati e strutturato in modo da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e la sicurezza delle informazioni e dei dati trattati;
- la formale individuazione del gestore del canale interno, in possesso dei requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza e di adeguate competenze in materia di whistleblowing e trattamento dei dati personali, nonché la previsione di specifiche misure per la gestione delle situazioni di conflitto di interessi, inclusa l'individuazione di un soggetto sostitutivo in caso di impedimento;
- la puntuale delimitazione delle attività attribuite al gestore del canale, nonché l'adozione di adeguate iniziative di formazione e informazione sui canali di segnalazione e sulle tutele previste dalla normativa;
- il rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio del sistema di whistleblowing, mediante il coinvolgimento dell'organo di indirizzo dell'ente e la previsione di flussi informativi idonei a consentire una valutazione periodica del corretto funzionamento del sistema e dell'efficacia della procedura adottata.

2) L'impostazione della Procedura alla luce delle Linee Guida ANAC n. 1/2025

Alla luce delle indicazioni sopra richiamate, è stato rilevato che la Procedura Whistleblowing della Società risultava già sostanzialmente allineata ai principi e ai requisiti individuati dalle Linee Guida ANAC n. 1/2025.

Tuttavia, al fine di recepire in modo puntuale le indicazioni di carattere maggiormente operativo fornite dall'Autorità e di rafforzare ulteriormente alcune misure organizzative, la Società ha ritenuto opportuno introdurre interventi mirati e circoscritti, senza modificare l'impianto complessivo della Procedura. In tal senso:

- la Procedura prevede l'utilizzo di un canale interno informatico, costituito da una piattaforma dedicata che consente l'invio delle segnalazioni sia in forma scritta sia in forma orale ed è accessibile a tutti i soggetti legittimati ai sensi del D.lgs. 24/2023. Il canale è strutturato in modo da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti coinvolti, nonché la sicurezza e l'integrità dei dati trattati, in conformità alla normativa privacy applicabile;
- la Procedura individua formalmente l'OdV quale gestore del canale interno di segnalazione, in quanto soggetto dotato dei requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza richiesti dalla normativa e dalle Linee Guida ANAC.

È altresì prevista l'individuazione di un soggetto sostitutivo, individuato nel Responsabile dell'Ufficio Legale, nei casi di conflitto di interessi dell'OdV, al fine di assicurare la continuità e l'imparzialità della gestione delle segnalazioni. In particolare:

- qualora il conflitto di interessi riguardi uno solo dei componenti dell'OdV, il soggetto interessato è tenuto ad astenersi dalla gestione della specifica segnalazione, ferma restando la prosecuzione delle attività istruttorie da parte degli altri membri dell'Organismo.
- qualora, invece, la segnalazione riguardi tutti i componenti dell'OdV, ovvero il conflitto coinvolga più componenti o sia comunque tale da compromettere l'imparzialità dell'organo, la Procedura prevede che la segnalazione sia presentata al Responsabile dell'Ufficio Legale della Società mediante una procedura di protocollazione riservata, idonea a garantire la separazione tra l'identità del Segnalante e il contenuto della segnalazione, nonché la tracciabilità delle attività svolte.
- resta infine previsto che, qualora anche il soggetto sostitutivo dell'OdV versi in una situazione di conflitto di interessi, il Segnalante possa fare ricorso al canale esterno gestito dall'ANAC, secondo le condizioni e le modalità previste dalla normativa vigente;
- la Procedura delimita in modo puntuale le attività attribuite al gestore del canale interno e prevede inoltre la registrazione e la conservazione delle segnalazioni anonime, in linea con le indicazioni ANAC;
- la Procedura disciplina in modo espresso le attività di formazione e informazione in materia di whistleblowing e la Società promuove inoltre iniziative di informazione e formazione periodica, volte a garantire un'adeguata conoscenza della disciplina del whistleblowing, delle modalità di utilizzo dei canali e delle tutele riconosciute al Segnalante.
- la Procedura prevede il monitoraggio delle attività formative svolte e la conservazione di idonee evidenze documentali della formazione erogata;



- la Procedura attribuisce al Consiglio di Amministrazione un'attività di monitoraggio generale sul corretto funzionamento del sistema di segnalazione interna e sull'efficacia della Procedura Whistleblowing. A tal fine, l'OdV fornisce al Consiglio di Amministrazione flussi informativi periodici, anche in forma aggregata e nel rispetto degli obblighi di riservatezza, relativi al funzionamento del canale, al numero e alla tipologia delle segnalazioni ricevute e agli esiti delle attività istruttorie svolte, consentendo così la valutazione dell'adeguatezza del sistema e l'eventuale adozione di interventi migliorativi nell'ambito del Modello 231.

Sommario

1	Scopo	6
2	Definizioni	7
3	Ambito di applicazione	8
3.1	Ambito soggettivo	8
3.2	Ambito oggettivo (oggetto delle segnalazioni)	9
3.2.1	Informazioni rilevanti.....	10
3.2.2	Violazioni rilevanti	10
4	Descrizione della procedura di segnalazione	13
4.1	Contenuto della segnalazione	13
4.2	Segnalazioni anonime	13
4.3	Canale di segnalazione interna e destinatari delle segnalazioni.....	13
4.4	Attività di Verifica.....	15
5	Tutela del segnalante e di altri soggetti	17
5.1	Tutela della riservatezza.....	17
5.2	Tutela da eventuali ritorsioni	18
5.3	Modalità di comunicazione delle ritorsioni.....	19
6	Tutela del segnalato.....	19
7	Trattamento dei dati.....	19
8	Archiviazione e gestione della documentazione.....	19
9	Sistema disciplinare	20
10	Canale di segnalazione esterna presso ANAC	20
11	Divulgazione pubblica	21
12	Formazione e informazione.....	21
13	Monitoraggio del sistema di Whistleblowing	22
14	Ulteriore documentazione utile.....	22

1 Scopo

La presente procedura (di seguito, la “**Procedura**”) definisce le modalità di segnalazione di informazioni relative ad illeciti di diversa natura che possono contribuire a far emergere rischi e/o situazioni potenzialmente pregiudizievoli (c.d. *whistleblowing*) per la Società, nonché ruoli, attività e responsabilità dei soggetti coinvolti. In particolare, la Procedura regola, anche attraverso indicazioni operative, il processo di invio, ricezione, analisi, trattamento e gestione delle segnalazioni, le forme di tutela della riservatezza dei Segnalanti, dei Segnalati, dei Facilitatori e delle persone menzionate nella segnalazione.

Con essa è data attuazione alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito, il “**Decreto Whistleblowing**”) attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 (la “**Direttiva UE**”), e all’art. 6, comma 2-*bis* del Decreto Legislativo del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, “**Decreto 231**”), come modificato dal Decreto Whistleblowing, anche alla luce delle Linee Guida ANAC di tempo in tempo adottate in materia (le “**Linee Guida ANAC**”). Nel rispetto di quanto meglio precisato al punto 5.2 che segue, sarà onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Infine, ove vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione di informazioni coperte dall’obbligo di segreto - inteso quale segreto d’ufficio, professionale, segreti scientifici e industriali (artt. 326, 622, 623 c.p.), in violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.), non qualificabile come informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali) - sia necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, il Segnalante non sarà punibile, neppure sotto il profilo amministrativo o civile, a condizione che abbia rispettato la Procedura. La predetta scriminata opera anche nelle ipotesi di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d’autore, alla protezione dei dati personali e quando le informazioni diffuse offendono la reputazione del Segnalato. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

ALTEN Italia S.p.A. (di seguito, anche la “**Società**”), nel favorire la legalità e la trasparenza intende attraverso la procedura in questione:

- rimuovere qualsivoglia fattore che possa ostacolare o comunque disincentivare il ricorso alla segnalazione di reati illeciti o violazioni;
- favorire un ambiente di lavoro sano, garantendo la piena tutela e la massima riservatezza al Segnalante.

Tale Procedura costituisce parte integrante del Modello 231 e del Codice Etico di **ALTEN Italia S.p.A.**

La Procedura richiama, inoltre, i canali di segnalazione esterna introdotti dal D.lgs. 24/2023, con lo scopo di renderli noti a tutta la popolazione aziendale e di chiarirne il ruolo e i criteri di utilizzo.

Le seguenti previsioni devono quindi essere osservate da tutti i destinatari del Modello 231, nonché da chiunque si trovi a utilizzare i canali di segnalazioni di seguito disciplinati ovvero a dover gestire e dar seguito a comunicazioni effettuate attraverso di essa.

Tali previsioni, laddove non incompatibili, devono essere osservate anche nei casi di *segnalazioni anonime*.

2 Definizioni

Di seguito si riportano le definizioni dei termini e degli acronimi utilizzati nella presente procedura:

- *ANAC*: Autorità Nazionale anticorruzione che si occupa di svolgere attività di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nelle società partecipate e controllate, nonché mediante l'attività di vigilanza nel settore dei contratti pubblici, dotata di poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti.
- *Codice Etico*: documento adottato da **ALLEN Italia S.p.A.** come parte integrante del Modello 231 che individua i valori e i principi etici e comportamentali a cui la Società si conforma e che tutti i destinatari devono osservare nello svolgimento delle proprie attività;
- *Decreto 231*: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come s.m.i., e norme correlate, relative alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
- *Decreto Whistleblowing*: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- *Direttiva UE*: direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- *Divulgazione Pubblica*: rendere di pubblico dominio - tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone - informazioni sulle violazioni;
- *Facilitatori*: soggetti che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo di quest'ultimo;
- *Funzione di conformità*: comitato interno composto di tre membri, preposto alla valutazione e verifica in modo continuativo dell'efficace ed adeguata attuazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione nonché del programma di Compliance adottato dalla Società. Tale Funzione di conformità è stata costituita nel contesto di adeguamento della struttura societaria ai requisiti indicati dalla norma UNI ISO 37001:2016. Pertanto, si fa espresso rinvio alla nomina intervenuta nell'ambito del conseguimento della certificazione ISO 37001.
- *Presidente della Funzione di conformità*: è il/la Responsabile del Dipartimento QMS.
- *Modello 231*: Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da **ALLEN Italia S.p.A.** ai sensi del Decreto 231;
- *Segnalante*: la persona fisica che effettua la segnalazione (interna o esterna) o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- *Segnalato*: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona implicata comunque nella violazione segnalata;
- *Sistema di deleghe e procure*: sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure adottato da **ALLEN Italia S.p.A.** come parte integrante del sistema di controllo interno;

- *Organismo di Vigilanza o OdV*: organismo interno preposto a vigilare sul funzionamento, sull'adeguata implementazione e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo e a curare il relativo aggiornamento, nonché destinatario delle segnalazioni e incaricato della gestione delle stesse
- *Capogruppo*: ALLEN S.A., società capogruppo di ALLEN Group.

3 Ambito di applicazione

3.1 Ambito soggettivo

Le segnalazioni oggetto della Procedura potranno essere effettuate unicamente dai seguenti soggetti, legati da un rapporto giuridico con la Società:

Segnalanti	Decreto Whistleblowing
Dipendenti	– art. 3, comma 3, lett. c)
Lavoratori autonomi, collaboratori, agenti, lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi	– art. 3, comma 3, lett. d) ed e)
Liberi professionisti e consulenti	– art. 3, comma 3, lett. f)
Volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti)	– art. 3, comma 3, lett. g)
Azionisti/soci e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza	– art. 3, comma 3, lett. h)

La tutela riconosciuta ai Segnalanti si applica anche qualora la segnalazione venga effettuata nei seguenti casi:

- a) fase precontrattuale, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altra fase che precede l'instaurazione dei rapporti sopradescritti;
- b) durante il periodo di prova;
- c) dopo la cessazione del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, i seguenti soggetti beneficeranno di alcune delle tutele riconosciute ai Segnalanti (di cui al par. 5.2 che segue):

Ulteriori soggetti tutelati (diversi dal Segnalante)	Decreto Whistleblowing
Facilitatori	– art. 3, comma 5, lett. a)
Persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado	– art. 3, comma 5, lett. b)
Colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente	– art. 3, comma 5, lett. c)
Enti di proprietà del Segnalante o enti per i quali il Segnalante lavora	– art. 3, comma 5, lett. d)
Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante	– art. 3, comma 5, lett. d)

Per una dettagliata descrizione delle categorie che rientrano nell’ambito soggettivo della Procedura si rinvia altresì alle summenzionate disposizioni del Decreto Whistleblowing nonché alle linee guida emanate dall’ANAC ai sensi dell’art. 10 del Decreto Whistleblowing (le “**Linee Guida ANAC**”).

3.2 Ambito oggettivo (oggetto delle segnalazioni)

L’oggetto delle segnalazioni sono informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società come di seguito precisato.

Il Decreto Whistleblowing disciplina, altresì, la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell’Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'[articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#).

3.2.1 Informazioni rilevanti

Le informazioni oggetto delle segnalazioni devono riguardare esclusivamente le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Informazioni rilevanti	Informazioni irrilevanti
Fondati sospetti circa l'avvenuta o la futura commissione della violazione	Notizie palesemente prive di fondamento
Elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni	Informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico
	Informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio)

3.2.2 Violazioni rilevanti

Si riportano di seguito le violazioni che potranno essere oggetto di segnalazioni ai sensi della Procedura.

Violazioni di diritto nazionale (art. 2, co. 1, lett. a), n. 2 Decreto Whistleblowing)		Violazioni di diritto dell'Unione europea (art. 2, co. 1, lett. a), n. 3,4,5,6 Decreto Whistleblowing)	
Fattispecie	Esempio	Fattispecie	Esempio
Condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 (c.d. reati presupposto) e violazioni del Modello 231 e del Codice Etico non riconducibili alle violazioni del diritto dell'Unione europea	– Indebita percezione di erogazioni – Truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'UE per il conseguimento di erogazioni pubbliche – Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture – Peculato – Concussione – Induzione indebita a dare o promettere utilità – Corruzione e abuso d'ufficio	Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto Whistleblowing e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3), che sono dunque relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi	– Reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

Violazioni di diritto nazionale (art. 2, co. 1, lett. a), n. 2 Decreto Whistleblowing)		Violazioni di diritto dell'Unione europea (art. 2, co. 1, lett. a), n. 3,4,5,6 Decreto Whistleblowing)	
Fattispecie	Esempio	Fattispecie	Esempio
	(cfr. artt. 24 e ss., Decreto 231)		
		Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4)	– Frodi – Corruzione o qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione europea
		Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE).	– violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5).
		Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti	Pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) in violazione della tutela della libera concorrenza

Non rientrano invece nell'ambito di applicazione della Procedura e saranno pertanto considerate irrilevanti, le segnalazioni aventi ad oggetto i seguenti contenuti:

Esclusioni	Esempi
Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate	Le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore
Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva UE, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing	Le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione
Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea	Appalti previsti agli artt. 15 e 24 delle direttive (UE) 2435 e 2536 del 2014 nonché all'art. 13 della direttiva (UE) del 2009/81

I Segnalanti sono invitati ad effettuare le segnalazioni tempestivamente mediante le modalità descritte di seguito, restando espressamente inteso che l'incoraggiamento a segnalare eventuali illeciti o violazioni di cui si abbia avuto conoscenza non significa, né presuppone, in alcun modo che il Segnalante sia tacitamente o implicitamente autorizzato a svolgere azioni di "indagine", soprattutto se improprie o illecite, per raccogliere prove di illeciti nell'ambiente di lavoro.

Ciascuno deve procedere nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità stabiliti dalla Procedura.

4 Descrizione della procedura di segnalazione

La Procedura è strutturata come di seguito.

4.1 Contenuto della segnalazione

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e fornisca tutti gli elementi utili per consentire ai membri dell'OdV e ai membri delle funzioni aziendali coinvolte di comprendere l'oggetto della segnalazione e condurre un'adeguata istruttoria, ai fini di valutare la ricevibilità e la fondatezza della segnalazione.

ALLEN Italia S.p.A. ritiene opportuno che le segnalazioni contengano quantomeno i seguenti elementi:

- generalità del Segnalante con indicazione della qualifica ricoperta e/o della funzione/attività svolta nell'ambito della Società, fatto salve le segnalazioni anonime di cui al par. 4.2;
- una chiara e completa descrizione dei fatti precisi e concordanti che attengano alle violazioni di cui al par. 3.2;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto e/o i soggetti cui attribuire i fatti segnalati (ad esempio, qualifica ricoperta e/o funzione/attività svolta all'interno della Società);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione ed in genere ogni altra informazione o documento che possa essere utile a comprendere i fatti segnalati.

Si rammenta la necessità di non includere nella segnalazione dati personali non manifestamente utili ai fini del trattamento della stessa. Laddove accidentalmente inclusi, tali dati personali non manifestamente utili verranno cancellati immediatamente dalla Società.

4.2 Segnalazioni anonime

ALLEN Italia S.p.A. prende in considerazione anche le segnalazioni anonime (i.e., quelle prive di qualsiasi riferimento utile ai fini dell'individuazione del Segnalante), pur non rientrando nella disciplina della Procedura, purché inoltrate con le modalità previste dalla presente Procedura (si veda il successivo par. 4.3) e adeguatamente circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti ai sensi del precedente par. 4.1.

In ogni caso, il Segnalante che venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni beneficia della medesima tutela riconosciuta dal Decreto Whistleblowing di caso di misure ritorsive adottate dalla Società.

4.3 Canale di segnalazione interna e destinatari delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere effettuate senza indugio direttamente all'OdV, tramite l'utilizzo del canale informatico di *whistleblowing*, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente paragrafo in caso di situazioni di conflitto di interessi.

La piattaforma costituisce il canale interno di segnalazione adottato da **ALLEN Italia S.p.A.** e consente l'invio delle segnalazioni direttamente all'OdV, senza alcuna intermediazione da parte di altri soggetti o strutture aziendali.

A tal fine, il Segnalante può trasmettere la segnalazione accedendo alla piattaforma dedicata disponibile al seguente indirizzo: <https://alten.integrityline.com/>

Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma, il Segnalante dovrà:

- i) selezionare, nell'interfaccia iniziale, la voce relativa alla domanda ***"In quale paese si è verificato il fatto?"***;
- ii) indicare **"ALLEN Italia"** tra le opzioni disponibili;
- iii) effettuare la segnalazione attraverso le seguenti funzionalità presenti nella piattaforma:
 - **in forma scritta**, compilando gli appositi campi disponibili nella pagina dedicata della piattaforma e inserendo tutte le informazioni e la documentazione ritenute utili ai fini della segnalazione;
 - **in forma orale**, registrando un clip audio direttamente all'interno della piattaforma, mediante l'utilizzo dell'apposita funzione attivabile cliccando sull'icona del microfono presente nella parte superiore dell'interfaccia. Tutte le registrazioni audio vengono automaticamente trasmesse con la voce distorta, in modo tale che non sia possibile riconoscere la voce del Segnalante, consentendo di garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante (ove conosciuta).

I canali di segnalazione sopra descritti consentono di tutelare la riservatezza del Segnalante, del Segnalato e/o della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, a prescindere dalla natura anonima della segnalazione. Si invitano pertanto tutti i Segnalanti ad effettuare segnalazioni non anonime.

Le segnalazioni sono ricevute dall'OdV.

Tutte le situazioni di conflitto di interesse dovranno inoltre essere dichiarate senza esitazioni dai membri dell'OdV e riportate nel relativo *dossier* della segnalazione, anche qualora il conflitto di interesse dovesse emergere in una fase successiva.

In tali casi, qualora il conflitto di interessi riguardi uno soltanto dei componenti dell'OdV, il componente interessato è tenuto ad astenersi dalla gestione della specifica segnalazione, ferma restando la prosecuzione delle attività istruttorie da parte degli altri membri dell'Organismo.

Qualora, invece, la segnalazione riguardi tutti i componenti dell'OdV, ovvero la situazione di conflitto di interessi riguardi più componenti dell'OdV o sia comunque tale da compromettere l'imparzialità dell'organo nella gestione della segnalazione, la segnalazione dovrà essere presentata al Responsabile dell'Ufficio Legale della Società, mediante protocollazione riservata in doppia busta, come di seguito illustrata:

- (i) il Segnalante dovrà inserire
 - in una prima busta chiusa i propri dati identificativi, ove intenda renderli noti, nonché di recapito;
 - in una seconda busta chiusa la segnalazione e l'eventuale documentazione allegata, in modo da mantenere separati i dati identificativi dal contenuto della segnalazione.

Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta chiusa che reccherà all'esterno la dicitura **"Riservata – all'attenzione esclusiva del Responsabile dell'Ufficio Legale"**.

È preferibile che il plico sia inviato a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo della sede legale della Società, restando in ogni caso ferma la possibilità di consegna a mano del medesimo plico chiuso presso l'ufficio del Responsabile dell'Ufficio Legale con immediata presa in carico ai fini della protocollazione riservata;

- (ii) il plico così ricevuto dovrà essere trasmesso - senza apertura - al Responsabile dell'Ufficio Legale, che provvederà alla relativa protocollazione riservata mediante autonomo registro o altro strumento

- equivalente idoneo a garantire (i) la riservatezza del contenuto della segnalazione (ii) la separazione tra identità del Segnalante e contenuto della segnalazione, nonché (iii) la tracciabilità delle attività compiute;
- (iii) il Responsabile dell'Ufficio Legale, garantendo la massima riservatezza sull'identità del Segnalante (se conosciuta) e del Segnalato e/o della persona comunque menzionata nella segnalazione oltre che sul contenuto della segnalazione e l'eventuale documentazione allegata alla medesima, svolgerà le attività di verifica indicate al par. 4.4 che segue.

Qualora anche il soggetto sostitutivo dell'OdV (i.e. il Responsabile dell'Ufficio Legale) si trovi in una delle ipotesi di conflitto di interessi sopra richiamate, il Segnalante potrà effettuare la segnalazione mediante il canale esterno gestito dall'ANAC, secondo la procedura e al ricorrere delle condizioni illustrate al par. 10 che segue.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dalla Società, tale soggetto deve immediatamente (o comunque entro 7 giorni dal suo ricevimento) trasmettere la segnalazione al soggetto competente (l'OdV), dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

4.4 Attività di Verifica

Nella gestione e valutazione delle segnalazioni, l'OdV (o, in caso di conflitto di interessi, il Responsabile dell'Ufficio Legale) sarà tenuto a procedere nel rispetto della seguente procedura:

Procedura per la gestione e valutazione delle segnalazioni (c.d. Attività di Verifica)	Tempistiche (ove presenti) /Note
1) L'OdV rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione.	Entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.
2) Nel rispetto della riservatezza del Segnalante e dei dati concernenti la segnalazione, l'OdV valuta la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione ai fini di verificarne l'ammissibilità della stessa ai sensi della Procedura.	A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'OdV considererà inammissibili le segnalazioni: a) manifestamente infondate per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; b) dal contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti; c) corredate da documentazione non appropriata o del tutto inconferente; d) contenenti esclusivamente documentazione allegata, senza alcuna descrizione dell'oggetto della segnalazione; e) per le quali l'OdV (nel suo ruolo di soggetto responsabile della normativa <i>whistleblowing</i> ai sensi della Procedura) risulti manifestamente incompetente. Ove a valle del vaglio di ammissibilità di cui sopra, l'OdV giunga alla conclusione che la segnalazione non sia rilevante ai sensi della Procedura, e, dunque, inammissibile ai sensi del presente documento, provvede in ogni caso a trasmetterla al Presidente della Funzione di Conformità per l'assunzione di tutte le iniziative che dovessero essere ritenute opportune, e la Funzione di Conformità darà

Procedura per la gestione e valutazione delle segnalazioni (c.d. Attività di Verifica)	Tempistiche (ove presenti) /Note
	informazione al Segnalante (qualora noto) della presa in carico della segnalazione.
3) Contestualmente, l'OdV mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e richiede eventualmente a quest'ultimo le integrazioni ritenute necessarie. Anche lo scambio di informazioni di cui sopra avviene tramite il canale informatico di cui al par. 4. 3.	
4) In caso di ammissibilità della segnalazione, l'OdV – unitamente alle funzioni/uffici interni ove necessario, avvia la fase di istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate finalizzata ad indagare la sussistenza degli stessi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'OdV o la funzione aziendale coinvolta nella fase istruttoria, nel rispetto della normativa applicabile (tra cui, gli artt. 4 e 8 dello Statuto dei Lavoratori, il GDPR, <i>etc.</i>), potrà procedere ad ogni attività ritenuta opportuna al fine di: • valutare la gravità degli illeciti e delle violazioni segnalate e ipotizzarne le potenziali conseguenze pregiudizievoli; • individuare le attività da svolgere per accertare se gli illeciti o le violazioni segnalate siano state effettivamente commesse; • effettuare le attività di accertamento circa l'effettiva commissione dell'illecito e/o della violazione, valutando l'opportunità di convocare il Segnalante per ottenere maggiori chiarimenti, convocare i soggetti che dalla segnalazione risultano come possibili persone informate dei fatti, acquisire documentazione utile o attivarsi per poterla rinvenire ed acquisire, convocare (ove ritenuto opportuno) il Segnalato, <i>etc.</i>; • individuare, ove necessario, gli accorgimenti da adottare immediatamente al fine di ridurre il rischio che si verifichino eventi pregiudizievoli o eventi simili a quelli segnalati.	Modalità di svolgimento dell'istruttoria: ➤ se, dopo avere giudicato l'ammissibilità della segnalazione, l'OdV ne riscontra la rilevanza ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a), n. 3,4,5,6 Decreto Whistleblowing, coinvolge, senza ritardo il Presidente della Funzione di conformità, che si occuperà a sua volta di coinvolgere – con funzione di supporto – le altre funzioni/uffici che dovessero essere valutate come competenti a seconda dell'oggetto della segnalazione e della tipologia di indagine da condurre (Funzione di Conformità nella sua composizione plenaria, Ufficio HR, Responsabile dell'Ufficio Legale) e/o dei consulenti esterni della Società (ad esempio, avvocati), espressamente autorizzati a trattare i dati concernenti l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I soggetti che verranno coinvolti in detta fase saranno, in ogni caso, tenuti a garantire la massima riservatezza in merito al Segnalante, al Segnalato, al Facilitatore e a eventuali persone menzionate nella segnalazione e a tutti i dati relativi alla segnalazione di cui entreranno in possesso; se, invece, l'OdV ritiene che la segnalazione giudicata ammissibile sia rilevante ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a), n. 2 Decreto Whistleblowing, l'OdV rimane l'unico soggetto incaricato dell'istruttoria.
5) L'OdV mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e richiede eventualmente a quest'ultimo delle integrazioni ritenute necessarie, dando diligente seguito alle segnalazioni.	Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, l'OdV potrà richiedere elementi integrativi al Segnalante.

Procedura per la gestione e valutazione delle segnalazioni (c.d. Attività di Verifica)	Tempistiche (ove presenti) /Note
6) Al termine delle attività di indagine (condotte dall'OdV, con il supporto delle altre funzioni aziendali che siano state coinvolte dal Presidente della Funzione di conformità, nel caso in cui la segnalazione sia rilevante ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a), n. 3,4,5,6 Decreto Whistleblowing), l'OdV ne valuta gli esiti e decide se: (i) archiviare la segnalazione; (ii), svolgere nuove verifiche (anche con le modalità di cui al precedente punto 4); o (iii) inoltrare la segnalazione al Presidente della Funzione di Conformità affinché la comunichi a ciascuna area di riferimento per consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti tra cui, qualora ne sussistano i presupposti, la richiesta di azioni disciplinari. A sua volta, il Presidente della Funzione di Conformità si coordinerà altresì con il Comitato <i>Ethics & Compliance</i> della Capogruppo al fine di renderlo edotto della segnalazione ricevuta dall'OdV. L'OdV rimane escluso da qualsivoglia decisione relativa all'eventuale provvedimento adottato in seguito alla segnalazione rilevante ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a), n. 3,4,5,6 Decreto Whistleblowing.	
7) L'OdV invia un riscontro al Segnalante, dando conto delle misure adottate (es. archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti) o da adottare per dare seguito alla segnalazione (es. avvio di un'inchiesta interna) e dei motivi della scelta effettuata, ove tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna.	Entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le attività di verifica devono in tutti i casi essere tempestive e accurate, nonché conformarsi ai principi di imparzialità, equità e riservatezza.

5 Tutela del segnalante e di altri soggetti

5.1 Tutela della riservatezza

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante nonché di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità (anche qualora l'identità del Segnalante venga scoperta successivamente alla gestione della segnalazione), fatto salvo il caso in cui il Segnalante comunichi il suo consenso alla diffusione di tali informazioni (*cfr.* art. 12, comma 5, del Decreto Whistleblowing).

Qualora la segnalazione venga effettuata dal Segnalante attraverso modalità diverse dal canale di segnalazione interna di cui al par. 4.3, pur presentando i requisiti delle segnalazioni disciplinate dalla Procedura, l'OdV e gli altri soggetti competenti avranno cura di tutelare la riservatezza del Segnalante.

La Società garantisce altresì la riservatezza dell'identità dei Facilitatori o di altri soggetti implicati in quanto menzionati nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

5.2 Tutela da eventuali ritorsioni

La Società non potrà porre in essere né minacciare alcuna ritorsione nei confronti del Segnalante in ragione della segnalazione, ove per ritorsione deve intendersi qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune condotte da qualificarsi ritorsive (cfr. art. 17, comma 4, del Decreto Whistleblowing):

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- mutamento di mansioni, trasferimento della sede di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- risoluzione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Il Segnalante avrà accesso alle tutele previste dal Decreto Whistleblowing (artt. 16 e ss.) nel caso di violazione del summenzionato divieto di ritorsione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) deve sussistere un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito dal Segnalante;
- b) al momento della segnalazione, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al par. 3.2. Come precedentemente indicato, non sono sufficienti invece semplici supposizioni o voci di corridoio;
- c) le segnalazioni devono essere effettuate sulla base della procedura indicata dei paragrafi precedenti (in particolare, cfr. par. 4.3).

In difetto di una delle sopraindicate condizioni, la segnalazione non rientrerà nell'ambito della disciplina della Procedura e del Decreto Whistleblowing.

Le tutele di cui all'art. 17, commi 2 e 3, del Decreto Whistleblowing si applicano altresì ai soggetti diversi dal Segnalante identificati al par. 3.1 della Procedura (ad esempio, Facilitatori, colleghi di lavoro del Segnalante, etc.). Si rimanda altresì a quanto stabilito nella sezione 4.11 "*Struttura del sistema disciplinare*" della Parte Generale del Modello 231.

5.3 Modalità di comunicazione delle ritorsioni

Le presunte ritorsioni di cui al par. 5.2 dovranno essere comunicate dal Segnalante ad ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano effettivamente conseguenti alla segnalazione.

Per qualsiasi informazioni sulla procedura da seguire ai fini della predetta comunicazione, si rinvia alle Linee Guida ANAC consultabili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/schema.linee.guida.whistleblowing>

6 Tutela del segnalato

AKTEN Italia S.p.A. adotta poi tutte le misure necessarie per tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalato. Allo stesso modo, **ALLEN Italia S.p.A.** censura la violazione, commessa con dolo o colpa grave, del divieto di effettuare segnalazioni infondate.

In particolare:

- le segnalazioni non devono contenere accuse che il segnalante sappia essere false e, in generale, che intenda utilizzare come strumento per risolvere mere questioni personali;
- rimane impregiudicata la responsabilità penale e civile del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria e/o effettuata al solo fine di danneggiare il Segnalato, nonché di ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della Procedura

Si rimanda a quanto stabilito nella sezione 4.11 "*Struttura del sistema disciplinare*" della Parte Generale del Modello 231.

7 Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali del Segnalante, del Segnalato, dei Facilitatori e di ogni altro soggetto coinvolto e/o citato nelle segnalazioni è svolto dalla Società – in qualità di titolare del trattamento – conformemente alla legge vigente e all'informativa privacy disponibile sulla pagina web della Società.

Si segnala che i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR (ossia il diritto di accesso ai dati personali, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali, il diritto di opposizione al trattamento e il diritto di non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato) non potranno essere esercitati dal Segnalato o dalle eventuali persone menzionate nella segnalazione – con richiesta al titolare del trattamento o con reclamo alla competente autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR – qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante.

8 Archiviazione e gestione della documentazione

Al fine di garantire la corretta gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e della relativa attività istruttoria, l'OdV provvede ad archiviare la documentazione relativa alla segnalazione.

In particolare, le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui

all'articolo 12 del Decreto Whistleblowing e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 51 del 2018.

9 Sistema disciplinare

L'inosservanza degli obblighi di comunicazione periodica all'OdV da parte dei responsabili delle varie funzioni aziendali, descritti nella sezione 5.5. della Parte Generale del Modello 231, costituisce violazione del Modello 231 ed è da considerarsi un illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi del sistema disciplinare ivi contenuto. Nell'applicazione della sanzione saranno rispettati i principi di proporzionalità e gradualità.

10 Canale di segnalazione esterna presso ANAC

Ferma restando la preferenza per il canale interno di cui al par. 4.3, il Decreto Whistleblowing prevede la possibilità, unicamente al verificarsi di alcune circostanze precisamente individuate e tipizzate dal Decreto Whistleblowing, di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno gestito direttamente dall'ANAC (<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!//#%2F>).

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se quest'ultima attiene ad una violazione del diritto dell'Unione europea (come indicata al par. 3.2.2) e, al momento della sua presentazione, ricorrono le seguenti condizioni:

Ambito oggettivo delle segnalazioni esterne presso ANAC	Presupposti alternativi per l'utilizzo del canale di segnalazione esterna ANAC	Esempi
Violazioni di diritto dell'Unione europea	1. Il canale interno di cui par. 4.3, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing (con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati).	
	2. Il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati.	La segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole.
	3. Il Segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna: – alla stessa non sarebbe dato efficace seguito; – o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione.	– ANAC è più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza. – A fronte della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante.

	4. Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.	La violazione richiede un intervento urgente per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente.
--	---	--

Pertanto, le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 (c.d. reati presupposto) e le violazioni del Modello 231 e del Codice Etico non riconducibili alle violazioni del diritto dell'Unione europea potranno essere segnalate solo attraverso il canale interno della Società di cui al par. 4.3.

A seguito della segnalazione, l'ANAC deve:

- dare avviso al Segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro al Segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare al Segnalante l'esito finale della segnalazione.

11 Divulgazione pubblica

Qualora:

- il Segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero abbia effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing, e non sia stato dato riscontro nei termini ivi previsti; oppure
- il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; oppure
- il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

il Segnalante che effettua una Divulgazione Pubblica beneficia delle protezioni previste dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing.

12 Formazione e informazione

Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e) del d.lgs. 24/2023, la presente Procedura fornisce informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni Interne ed Esterne.

La procedura è riportata nel Modello 231 ed è resa disponibile ai destinatari per mezzo di pubblicazione sul sito internet della Società e sulla pagina della piattaforma *online* del canale di segnalazione interna.

In conformità alle Linee Guida ANAC, la Società promuove iniziative di informazione e formazione periodica volte a garantire la conoscenza della disciplina del *whistleblowing*, delle modalità di utilizzo dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute al Segnalante.

La Società assicura inoltre il monitoraggio delle attività formative svolte e della partecipazione del personale, mediante la conservazione di idonee evidenze documentali relative alla formazione erogata.

I componenti dell'OdV possiedono adeguate competenze e formazione nelle materie oggetto della presente Procedura, al fine di garantire una gestione delle segnalazioni conforme alla normativa vigente e alle *best practice* applicabili

13 Monitoraggio del sistema di Whistleblowing

In conformità a quanto previsto dalle Linee guida ANAC, il Consiglio di Amministrazione di **ALTEN Italia S.p.A.** svolge un'attività di monitoraggio generale sul corretto funzionamento del sistema di segnalazione interna e sull'efficacia della presente Procedura.

A tal fine, l'OdV fornisce al Consiglio di Amministrazione flussi informativi periodici, anche in forma aggregata e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa applicabile, relativi al funzionamento del canale di segnalazione, al numero e alla tipologia delle segnalazioni ricevute nonché agli esiti delle attività istruttorie svolte, al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza del sistema *whistleblowing* e l'eventuale adozione di interventi migliorativi nell'ambito del Modello 231.

14 Ulteriore documentazione utile

Per ogni ulteriore informazione in merito alla disciplina del Whistleblowing, si consiglia di consultare la seguente documentazione:

- Direttiva UE (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=RO>);
- Decreto Whistleblowing (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg>);
- Decreto 231 (<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-06-08;231!vig=>);
- Linee guida ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/del.n.478-26.11.2025.ligg.wb>).

* * *